



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” “per quanto dispone in materia di indirizzo politico- amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, che ha istituito il Ministero dello sviluppo economico ed ha disposto, all’art. 1, comma 12, che la sua denominazione sostituisce, ad ogni effetto ed ovunque presente, la denominazione “Ministero delle attività produttive” in relazione alle funzioni già conferite a tale dicastero, nonché a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19, e 19 bis;

VISTO il successivo comma 23 in cui è stabilito che, in attuazione delle disposizioni previste dalla stessa legge 17 luglio 2006, n. 233, e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, tra cui anche il Ministero dello sviluppo economico, con regolamenti adottati ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello di tali amministrazioni;

VISTO la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al comma 1, dell’art. 1, ha sostituito il comma 2 dell’art. 2 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed ha stabilito quali sono i Ministeri, tra cui il Ministero dello Sviluppo economico;

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la legge 7 aprile 2011, n. 39, recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione Europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri.;

VISTO l’art. 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 concernente gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi da parte delle pubbliche Amministrazioni;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135;



VISTA la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma) ai sensi dell’art. 6, commi 10, 11 e 12 del decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.C.P.M. del 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale del 24 gennaio 2014, n. 19, recante, a norma della predetta legge 14 luglio 2008, n. 121, la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nel quale, tra l’altro, è stabilito che il Ministero si articola in quindici direzioni generali, tra cui la Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche;

VISTA la legge dell’11 dicembre 2016, n. 232, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016.

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 dicembre 2016, “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2017 e per il triennio 2017-2019”, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 304 del 30 dicembre 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 21, comma 17, della riportata legge, n. 196 del 31 dicembre 2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, occorre procedere all’assegnazione delle risorse del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017 ai responsabili di gestione;

CONSIDERATO, altresì, l’esigenza di provvedere, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” all’assegnazione ai titolari delle Direzioni generali delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 2017 per la realizzazione dei progetti e delle gestioni di competenza;

VISTO il decreto ministeriale in data 9 gennaio 2017, con il quale, tra l’altro, al titolare della Direzione generale la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, sono assegnate in termini di residui, competenza e cassa, le disponibilità di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 dicembre 2016 per l’anno finanziario 2017, nell’ambito delle Missioni e Programmi e relative Unità di Voto approvate dalla legge 27 dicembre 2013, n. 148, le disponibilità finanziarie;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri registrato alla Corte dei Conti il 27 febbraio 2014, reg. 1, foglio 869, con il quale all’ing. Gilberto Dialuce è stato confermato l’incarico quadriennale di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche;



VISTA la disponibilità di competenza e di cassa sul Cap. 3540 p.g. 3 per l'esercizio finanziario 2017 che permette di liquidare;

Visto l'art. n. 4 della legge 15/12/2011, n. 217, secondo cui "La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea". 2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Considerato che la missione in gestione è indispensabile ad assicurare la partecipazione ai processi decisionali;

Vista l'allegata tabella di liquidazione per una spesa complessiva al lordo delle ritenute erariali di € **339,05** relativa alla missione effettuata a ISRAELE il 2-4 aprile 2017 dall'Ing. **Gilberto Dialuce**.

D E C R E T A

Si liquida a favore dell'Ing. **Gilberto Dialuce** l'importo di **euro 283,28** relativo alle spese di missione, allegata al presente decreto, che graverà sul capitolo 3540 p.g. 3 , Missione 10, Programma 6, CDR 3, Azione 2 "Sviluppo dei mercati del gas e petrolifero e delle risorse energetiche nazionali, sicurezza degli approvvigionamenti di energia e relazioni comunitarie e internazionali", dell'esercizio finanziario 2017.

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Gilberto Dialuce